

CAPPELLI RIOLO
CALDERARO CRISOSTOMO
DEL DIN & PARTNERS



**OSSERVATORIO
CRCCD
SU FINANZA
SOSTENIBILE
E GREEN ECONOMY**

Marzo 2021
Numero 1



Studio Legale

Milano Roma Londra
crcdlex.com

**OSSERVATORIO
CRCCD
SU FINANZA
SOSTENIBILE
E GREEN ECONOMY**

Marzo 2021
Numero 1

<i>Perché un osservatorio sulla normativa in materia di finanza sostenibile e green economy?</i>	2
<i>Indice</i>	2
<i>Brevi cenni sul quadro generale di riferimento</i>	3
1. <i>Taxonomy Regulation - sull'attuale stato del percorso verso il passaggio chiave della tassonomia: la definizione dei parametri quantitativi per l'individuazione delle attività ecosostenibili</i>	4
2. <i>Taxonomy Regulation / NFRD - modifiche agli standard di disclosure (KPI) richiesti alle imprese nelle dichiarazioni di carattere non finanziario</i>	5
3. <i>SFDR: applicabilità degli obblighi di disclosure in capo agli intermediari finanziari in attesa dell'entrata in vigore dei relativi RTS</i>	6
4. <i>SFDR e Taxonomy Regulation - la definizione degli RTS relativi ai prodotti finanziari "taxonomy aligned"</i>	7
5. <i>BCE - primo stress test sulla tenuta del settore economico e finanziario rispetto ai rischi climatici</i>	8

La presente comunicazione ha l'obiettivo di fornire informazioni di carattere generale rispetto all'argomento trattato e non deve essere intesa come un parere legale né come una disamina esaustiva di ogni aspetto relativo alla materia oggetto del documento.

Perché un osservatorio sulla normativa in materia di finanza sostenibile e green economy?

Il primo obiettivo è monitorare l'evoluzione del quadro normativo europeo e nazionale in materia di finanza sostenibile e *green economy*, evoluzione che proprio in questi mesi sta “entrando nel vivo” ed è in procinto di apportare profonde modifiche alla regolamentazione dei mercati finanziari. Come è noto, infatti, l'intero settore della regolamentazione finanziaria (ivi compresa la fondamentale disciplina della trasparenza in capo alle imprese non finanziarie) è oramai da qualche anno interessato da un complesso e profondo processo di riforma volto a favorire la progressiva transizione verso un sistema economico e finanziario che contribuisca al raggiungimento degli obiettivi approvati con l'[Accordo di Parigi del 2015 sui cambiamenti climatici](#) e l'[Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile](#).

La portata di tali ampi interventi, una volta che la riforma dell'attuale quadro normativo sarà completata e divenuta interamente applicabile, appare tale da ripercuotersi in maniera decisamente significativa e trasversale sulla prassi operativa tanto degli intermediari finanziari, quanto delle imprese non finanziarie.

Il secondo obiettivo, strettamente collegato al primo, è dunque offrire al lettore taluni spunti di riflessione circa gli impatti concreti che tale evoluzione normativa è destinata ad avere sull'operatività degli attori del mercato finanziario, compreso il modo di fare impresa del mondo corporate.

Sempre in considerazione dell'estrema centralità e rilevanza dei predetti interventi legislativi, il nostro studio ha altresì istituito un apposito *focus team* multidisciplinare dedicato ai temi della finanza sostenibile e *green economy*, che riunisce professionisti con una significativa competenza ed esperienza nei diversi ambiti del diritto interessati dalla riforma normativa in atto (regolamentazione bancaria, finanziaria e assicurativa, *capital market*, *corporate*, *real estate*, *banking* e finanza strutturata).

Indice

In questa prima pubblicazione, dopo aver premesso brevi cenni sul quadro generale di riferimento, si tratteranno, stante la loro attualità, i seguenti temi:

- (i) Taxonomy Regulation – sull'attuale stato del percorso verso il passaggio chiave della tassonomia: la definizione dei parametri quantitativi per l'individuazione delle attività ecosostenibili
- (ii) Taxonomy Regulation / Non-financial Reporting Directive (NFRD) – modifiche agli *standard* di *disclosure* richiesti alle imprese nelle dichiarazioni di carattere non finanziario – dalla disclosure generica alle metriche oggettive: l'introduzione dei KPI;
- (iii) Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) – applicabilità degli obblighi di trasparenza in capo agli intermediari finanziari in attesa dell'entrata in vigore dei relativi RTS;
- (iv) SFDR / Taxonomy Regulation - la definizione degli RTS relativi ai prodotti finanziari “*taxonomy aligned*”;
- (v) BCE – primo stress test sulla tenuta del settore economico e finanziario rispetto ai rischi climatici.

La presente comunicazione ha l'obiettivo di fornire informazioni di carattere generale rispetto all'argomento trattato e non deve essere intesa come un parere legale né come una disamina esaustiva di ogni aspetto relativo alla materia oggetto del documento.

Brevi cenni sul quadro generale di riferimento

Come è noto, la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio, più sostenibile, efficiente in termini di risorse e circolare rappresenta una sfida attualmente al centro delle politiche dell'Unione europea.

Costituisce oramai un dato acquisito, infatti, che tali elementi sono fondamentali per garantire la competitività a lungo termine dell'economia dell'UE, nonché un pianeta sano, società eque, inclusive e resilienti in linea con gli obiettivi fissati con l'Accordo di Parigi e con i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (*Sustainable Development Goals* – SDGs) su cui è incentrata l'Agenda 2030.

Il raggiungimento di tali ambiziosi obiettivi richiede, nelle parole delle stesse istituzioni UE, da un lato, l'incanalamento di ingenti flussi di capitali privati verso investimenti realmente sostenibili, non essendo al tal fine sufficienti le sole manovre di finanza pubblica, e dall'altro lato, che siano adottate misure e presidi volti a impedire il perdurare di pratiche di c.d. *greenwashing*.

Proprio a tale scopo, nel marzo 2018 la Commissione europea ha adottato il “[Piano d'azione per finanziare la crescita sostenibile](#)”, lanciando un'ambiziosa strategia globale sulla finanza sostenibile che si pone, in particolare, i seguenti tre obiettivi:

Proprio a tale scopo, nel marzo 2018 la Commissione europea ha adottato il “Piano d'azione per finanziare la crescita sostenibile”, lanciando un'ambiziosa strategia globale sulla finanza sostenibile che si pone, in particolare, i seguenti tre obiettivi:

- (i) riorientare i flussi di capitali verso investimenti sostenibili al fine di realizzare una crescita sostenibile e inclusiva;
- (ii) gestire i rischi finanziari derivati dai cambiamenti climatici, l'esaurimento delle risorse, il degrado ambientale e le questioni sociali; nonché
- (iii) promuovere la trasparenza e la visione a lungo termine nelle attività economico-finanziarie.

Il Piano individua in particolare le 10 azioni da implementare per conseguire i predetti obiettivi, le quali, utilizzando le stesse parole della Commissione europea (v. parte in corsivo), possono essere così sintetizzate:

- *Azione 1*: istituire un sistema unificato a livello dell'UE di classificazione delle attività sostenibili (c.d. tassonomia, ora contenuta nel cd. *Taxonomy Regulation*)
- *Azione 2*: creare norme e marchi per i prodotti finanziari sostenibili (*EU Green Bond Standard / EU Ecolabel*)
- *Azione 3*: promuovere gli investimenti in progetti sostenibili (tramite Invest EU e altri fondi europei)
- *Azione 4*: integrare la sostenibilità nella consulenza finanziaria (mediante apposite modifiche alla disciplina MiFID II)
- *Azione 5*: elaborare indici di riferimento in materia di sostenibilità (mediante apposite modifiche al c.d. *EU Benchmark Regulation*)
- *Azione 6*: integrare meglio la sostenibilità nei rating e nella ricerca di mercato
- *Azione 7*: chiarire gli obblighi degli investitori istituzionali e dei gestori di attività (mediante l'introduzione di specifici obblighi di trasparenza, ora contenuti nel c.d. *Sustainable Finance Disclosure Regulation*, SFDR)

La presente comunicazione ha l'obiettivo di fornire informazioni di carattere generale rispetto all'argomento trattato e non deve essere intesa come un parere legale né come una disamina esaustiva di ogni aspetto relativo alla materia oggetto del documento.

- *Azione 8*: integrare la sostenibilità nei requisiti prudenziali (tramite l'individuazione degli impatti dei rischi climatici e ambientali sulla stabilità degli intermediari finanziari e l'eventuale introduzione del cd *green sustainability factor*)
- *Azione 9*: rafforzare la comunicazione in materia di sostenibilità (mediante profonde modifiche agli standard di trasparenza richiesti alle imprese nella disciplina sulle dichiarazioni di carattere non finanziario (NFRD)) e la regolamentazione contabile (tramite eventuale modifica agli IFRS)
- *Azione 10*: promuovere un governo societario sostenibile e attenuare la visione a breve termine nei mercati dei capitali.

Il presente Osservatorio sarà dunque focalizzato sui vari interventi normativi che sono già stati o che comunque verranno adottati a vario livello per attuare ciascuna delle 10 azioni sopra elencate, nonché sul loro stato di progressiva implementazione.

1. Taxonomy Regulation - sull'attuale stato del percorso verso il passaggio chiave della tassonomia: la definizione dei parametri quantitativi per l'individuazione delle attività ecosostenibili

Come già ricordato sopra, uno dei tre obiettivi chiave del Piano d'azione della Commissione europea è *“riorientare i flussi di capitali verso investimenti sostenibili al fine di realizzare una crescita sostenibile e inclusiva”*.

Al riguardo, la Commissione ha sin da subito rilevato che il conseguimento di tale obiettivo richiede anzitutto il raggiungimento di una comprensione condivisa circa il significato del termine *“sostenibile”*. A tal fine, conformemente con quanto previsto dall'Azione 1 volta a *“istituire un sistema unificato a livello dell'UE di classificazione delle attività sostenibili”*, è stato adottato il [Regolamento \(UE\) 2020/852](#) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (il c.d. **“Taxonomy Regulation”**).

In particolare, il Taxonomy Regulation stabilisce i criteri per determinare se un'attività economica possa considerarsi ecosostenibile, al fine di individuare il grado di ecosostenibilità di un investimento. Al riguardo, il Taxonomy Regulation prevede, in estrema sintesi, che un'attività economica possa considerarsi sostenibile se (i) contribuisce in modo sostanziale al raggiungimento di uno o più dei sei obiettivi ambientali previsti dall'art. 9 dello stesso Taxonomy Regulation (*i.e.* mitigazione dei cambiamenti climatici, adattamento ai cambiamenti climatici, uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine, transizione verso un'economia circolare, prevenzione e riduzione dell'inquinamento, protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi), e, al contempo, (ii) non arreca un danno significativo a nessuno dei predetti obiettivi ambientali ed (iii) è svolta nel rispetto delle garanzie minime di salvaguardia individuate all'art. 18 dello stesso Taxonomy Regulation.

Al fine di specificare i requisiti previsti dal Taxonomy Regulation, alla Commissione europea è attribuito il potere fissare, tramite l'adozione di appositi atti delegati, i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare per ciascun obiettivo ambientale ciò che costituisce, da un punto di vista quantitativo, un *“contributo sostanziale”* e un *“danno significativo”* rispetto all'obiettivo ambientale considerato.

L'effettiva adozione di tali atti delegati da parte della Commissione europea rappresenta dunque l'elemento chiave ai fini della concreta applicabilità del Taxonomy Regulation, posto che, in

La presente comunicazione ha l'obiettivo di fornire informazioni di carattere generale rispetto all'argomento trattato e non deve essere intesa come un parere legale né come una disamina esaustiva di ogni aspetto relativo alla materia oggetto del documento.

manca di criteri di vaglio tecnico, non è neppure possibile individuare quali attività possono essere considerate ecosostenibili ai sensi dello stesso, con conseguente impossibilità per gli operatori ad adempiere agli obblighi di informativa ivi previsti.

La Commissione europea era chiamata ad adottare entro il 30 dicembre 2020 i criteri di vaglio tecnico rispetto ai primi due obiettivi ambientali (*i.e.* mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai cambiamenti climatici), per consentirne l'applicazione dal 1° gennaio 2022, mentre il termine per l'adozione dei criteri di vaglio tecnico rispetto agli altri obiettivi ambientali è fissato per il 31 dicembre 2021, con conseguente applicazione dal 1° gennaio 2023.

Ad oggi, tuttavia, il processo di approvazione dei criteri di vaglio tecnico rispetto ai primi due obiettivi ambientali non si è ancora concluso. Allo stato attuale, infatti, è disponibile soltanto la [bozza di atto delegato](#) pubblicata dalla Commissione europea lo scorso 20 novembre, redatta sulla base del Final Report pubblicato il 7 marzo 2020 dal gruppo di esperti ad altro livello sulla finanza sostenibile (*Technical Expert Group on sustainable finance*, TEG). Tale bozza è stata oggetto di pubblica consultazione che si è conclusa lo scorso 18 dicembre.

Si attende dunque che la Commissione europea adotti l'atto delegato recante tali criteri di vaglio tecnico nel corso del 2021. Tale ritardo nell'approvazione definitiva dei criteri di vaglio tecnico relativi ai primi due obiettivi ambientali potrebbe riflettersi anche in un differimento della relativa data iniziale di applicazione, alla luce di quanto si legge al considerando (57) del Taxonomy Regulation: *“Affinché gli attori interessati abbiano tempo a sufficienza per acquisire familiarità con i criteri per considerare ecosostenibili le attività economiche stabiliti nel presente regolamento e prepararsi alla loro applicazione, gli obblighi previsti dal presente regolamento dovrebbero diventare applicabili, per ciascun obiettivo ambientale, dodici mesi dopo la fissazione dei relativi criteri di vaglio tecnico”*.

2. Taxonomy Regulation / NFRD – modifiche agli standard di disclosure (KPI) richiesti alle imprese nelle dichiarazioni di carattere non finanziario

Ai sensi del Taxonomy Regulation, la Commissione europea è altresì chiamata ad adottare, entro il 1° giugno 2021, un atto delegato per dettagliare il contenuto e la modalità di presentazione delle informazioni che, ai dall'art. 8 dello stesso Taxonomy Regulation, devono essere comunicate dalle imprese soggette alla Direttiva 2013/34/UE (grandi imprese di pubblico interesse, tra cui banche, imprese di assicurazione e società quotate con più di 500 dipendenti) con riguardo a come e in che misura le attività dell'impresa sono associate ad attività economiche considerate ecosostenibili.

A tal fine, in data 15 settembre 2020 la Commissione europea ha dunque avviato con le AEF una call for advice per raccogliere i rispettivi pareri – nell'ambito delle proprie competenze – sulle modalità con cui i c.d. key performance indicators (KPI), da includere nelle dichiarazioni di carattere non finanziario in relazione alle attività economiche considerate ecosostenibili ai sensi del Taxonomy Regulation, devono essere calcolati da ciascuna entità e comunicati al pubblico.

In data 1 marzo 2021, a seguito di apposite consultazioni:

- l'ESMA ha pubblicato il proprio [final report](#) che contiene, inter alia, alcune raccomandazioni rivolte alla Commissione con particolare riferimento (i) alle modalità di calcolo dei suddetti KPI applicabili alle imprese di carattere non finanziario e (ii) all'individuazione dei KPI applicabili ai gestori di organismi di investimento collettivo del risparmio (*asset manager*). In aggiunta a ciò, l'ESMA ha altresì identificato appositi template per la reportistica suddivisi a seconda che si tratti di imprese di carattere non finanziario, ovvero di *asset manager*;

La presente comunicazione ha l'obiettivo di fornire informazioni di carattere generale rispetto all'argomento trattato e non deve essere intesa come un parere legale né come una disamina esaustiva di ogni aspetto relativo alla materia oggetto del documento.

- l'EBA ha pubblicato il proprio *final report* che contiene, inter alia, alcune raccomandazioni rivolte alla Commissione con riferimento agli enti creditizi e alle imprese di investimento. In particolare, secondo l'EBA i KPI individuati dall'articolo 8, paragrafo 2 del Taxonomy Regulation non sono compiutamente applicabili al mondo bancario, per il quale è necessario individuare indicatori differenti: in tal senso, è stato elaborato, tra gli altri, il c.d. green asset ratio, ovvero il rapporto tra le attività complessive dell'ente e quelle che rientrano nell'ambito del Taxonomy Regulation;
- l'EIOPA ha pubblicato il proprio *final report* che contiene, inter alia, alcune raccomandazioni rivolte alla Commissione con particolare riferimento (i) alle modalità di calcolo dei KPI applicabili alle imprese di assicurazione e di riassicurazione e (ii) all'individuazione di KPI addizionali che tengano conto delle peculiarità dell'attività di assicurazione e di riassicurazione.

3. *SFDR: applicabilità degli obblighi di disclosure in capo agli intermediari finanziari in attesa dell'entrata in vigore dei relativi RTS*

A far data dal 10 marzo 2021 sono divenute applicabili gran parte delle disposizioni di cui al [Regolamento \(UE\) 2019/2088](#) relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (*Sustainable Finance Disclosure Regulation* - SFDR, di seguito anche il "**Regolamento**" o "**SFDR**"), che - come noto - introduce in capo ai cd. "partecipanti ai mercati finanziari" (tra cui i gestori di fondi comuni di varia natura, i gestori di portafogli individuali, le imprese di assicurazione che rendono disponibili prodotti di investimento assicurativo e i fornitori di prodotti pensionistici) e ai consulenti finanziari svariati obblighi di trasparenza in materia di sostenibilità, con riguardo in particolare (i) all'integrazione dei rischi di sostenibilità; (ii) alla considerazione degli effetti negativi per la sostenibilità nei rispettivi processi decisionali e di consulenza in materia di investimenti; (iii) per i soli partecipanti ai mercati finanziari, ai propri prodotti "*light green*" e "*dark green*" secondo le definizioni contenute nelle medesimo SFDR.

Nello specifico, gli obblighi previsti dal Regolamento sono differenziati con riguardo sia all'oggetto di riferimento dell'informativa (informazioni riferite al soggetto/attività - "*entity level*" - oppure al prodotto finanziario - "*product level*"), sia alla modalità di fornitura (informativa sul sito web, informativa precontrattuale o informativa periodica).

La portata innovativa dei nuovi requisiti regolamentari produrrà, per i suoi destinatari, un significativo impatto non solo a livello di obblighi informativi e di compliance al nuovo quadro normativo, ma anche sul piano dei processi di investimento e della prassi operativa nella fornitura dei servizi finanziari oggetto del SFDR.

A oggi, l'effettiva attuazione del Regolamento risulta però complicata dal fatto che, pur nella piena vigenza del termine di entrata in vigore del Regolamento previsto per il 10 marzo 2021, confermata dalla Commissione europea con comunicazione in data 20 ottobre 2020 rivolta alle tre autorità europee di vigilanza (*European Securities and Markets Authority* (ESMA), *European Banking Authority* (EBA) ed *European Insurance and Occupational Pensions Authority* (EIOPA) - collettivamente le "AEV"), non si è ancora concluso il processo di approvazione delle norme tecniche di regolamentazione (Regulatory Technical Standard - RTS) elaborate dalle AEV con riferimento a quelle previsioni del Regolamento che, per poter essere concretamente applicate, necessitano una disciplina di secondo livello concernente il contenuto, le metodologie e la presentazione delle *informazioni richieste*.

La presente comunicazione ha l'obiettivo di fornire informazioni di carattere generale rispetto all'argomento trattato e non deve essere intesa come un parere legale né come una disamina esaustiva di ogni aspetto relativo alla materia oggetto del documento.

Ai sensi del Regolamento, le AEV avrebbero dovuto elaborare la propria proposta di RTS entro il 31 dicembre 2020. Tuttavia, le difficoltà generate dall'attuale situazione pandemica e la necessità, ciò nonostante, di consentire un adeguato coinvolgimento di tutti gli *stakeholder* nell'ambito della consultazione lanciata sul progetto di RTS, hanno comportato un rallentamento nella tabella di marcia originariamente prevista: il [Rapporto finale sulle norme tecniche di regolamentazione \(Final report on draft Regulatory Technical Standards\)](#) è stato infatti pubblicato dalle AEV e sottoposto alla Commissione europea in data 4 febbraio 2021.

In tale rapporto, le AEV, al fine di garantire ai destinatari del Regolamento un congruo lasso di tempo per conformarsi alla normativa di secondo livello dettata dagli RTS, hanno inoltre proposto alla Commissione europea di posticipare al 1° gennaio 2022 l'entrata in vigore di tali norme tecniche, che dovranno nel frattempo essere adottate dalla Commissione stessa con un regolamento delegato da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

Per orientare gli intermediari ed evitare applicazioni differenziate del Regolamento, in data 25 febbraio 2021 le AEV hanno pubblicato una [dichiarazione congiunta](#) (*Joint ESA Supervisory Statement on the application of the Sustainable Finance Disclosure Regulation*) con cui hanno raccomandato agli operatori, al fine di adempiere agli obblighi di trasparenza informativa previsti dagli articoli 2bis, 4, 8, 9, e 10 del SFDR, nelle more dell'entrata in vigore dei pertinenti RTS, di far riferimento alla bozza di *Final Report* sugli RTS pubblicata il 4 febbraio 2021, sebbene tali RTS potranno subire modifiche nel processo di adozione in corso. La dichiarazione congiunta contiene inoltre alcune linee guida sulla tempistica delle informazioni richieste agli intermediari, graduata in funzione della loro complessità.

Sul punto è intervenuta anche la Consob con il [richiamo di attenzione n. 3/21](#) del 4 marzo 2021, ove si sottolinea che *“le comunicazioni periodiche trasmesse alla Consob ai sensi della Delibera n. 17297/2010 sono integrate con l'illustrazione delle misure adottate e dei controlli svolti per conformarsi alle previsioni del SFDR”*.

Alla Consob ha fatto seguito la Banca d'Italia con [comunicato](#) pubblicato in data 17 marzo 2021. In tale comunicato la Banca d'Italia, nel condividere l'impostazione raccomandata dalle AEV con la dichiarazione congiunta del 25 febbraio 2021, ha in particolare affermato: *“avviare sin da subito il processo di adeguamento alle nuove norme tecniche di regolamentazione consentirà infatti agli operatori di allinearsi gradualmente alle nuove disposizioni, al mercato di iniziare a disporre di informazioni chiare e coerenti per tutte le tipologie di operatori, alla vigilanza di prepararsi per avviare un monitoraggio efficace del rispetto dei requisiti del Regolamento europeo”*.

4. SFDR e Taxonomy Regulation - la definizione degli RTS relativi ai prodotti finanziari “taxonomy aligned”

In data 15 marzo 2021, le AEV hanno dato avvio al procedimento di pubblica consultazione per la definizione di un nuovo set di RTS previsti dal SFDR. Si tratta, in particolare, degli RTS volti a specificare le informazioni che dovranno essere pubblicate da parte dei partecipanti ai mercati finanziari (come definiti nello stesso Regolamento) riguardo alle caratteristiche dei propri prodotti finanziari che, oltre a qualificarsi *light green* o *dark green* ai sensi del SFDR, potranno essere dai medesimi intermediari promossi quali prodotti che investono in attività “allineate alla tassonomia” di cui al Taxonomy Regulation.

A tal proposito, nel documento di consultazione si legge che le AEV hanno deciso, per ragioni di semplicità e coerenza, di sviluppare tali ulteriori RTS nel medesimo documento che contiene, allo stato, la bozza degli altri RTS relativi al SFDR (bozza di cui si è dato atto nel precedente paragrafo 4 e che le AEV hanno dunque modificato e ampliato allo scopo), in modo tale che una volta

La presente comunicazione ha l'obiettivo di fornire informazioni di carattere generale rispetto all'argomento trattato e non deve essere intesa come un parere legale né come una disamina esaustiva di ogni aspetto relativo alla materia oggetto del documento.

recepito dalla Commissione europea tramite l'atto delegato previsto dal SFDR, si avrà un unico set di RTS in attuazione delle disposizioni di trasparenza previste dal medesimo SFDR.

La [consultazione](#) terminerà il 12 maggio 2021.

Le AVE dovrebbero poi essere in grado di trasmettere alla Commissione europea il testo finale degli RTS entro i primi giorni di luglio 2021.

5. BCE – primo stress test sulla tenuta del settore economico e finanziario rispetto ai rischi climatici

In data 18 marzo 2021 il vice-presidente della BCE ha dichiarato che la Banca Centrale Europea ha messo a punto il primo [stress test](#), esteso a tutti i settori dell'economia, per assistere le autorità e le istituzioni finanziarie nel valutare l'impatto dei rischi climatici su imprese e banche nell'arco dei prossimi trent'anni.

Si legge nel relativo comunicato stampa che *“i risultati preliminari indicano che, in assenza di nuove politiche climatiche, i costi per le imprese causati da fenomeni naturali estremi aumenterebbero notevolmente. I risultati evidenziano anche i benefici di interventi tempestivi: i costi a breve termine dell'adeguamento alle politiche verdi sono infatti molto inferiori ai costi che le imprese dovrebbero sostenere se tali politiche non venissero implementate, a causa di un aumento delle calamità naturali nel medio-lungo periodo. Il cambiamento climatico rappresenta quindi una fonte di rischio sistemico importante, in particolare per le banche che hanno portafogli concentrati in alcuni settori economici e aree geografiche. Questi risultati evidenziano la cruciale e urgente necessità di una transizione a un'economia più verde, non solo per conseguire gli obiettivi dell'Accordo di Parigi, ma anche per limitare gli sconvolgimenti delle nostre economie, imprese e fonti di sostentamento nel lungo periodo”*.

La presente comunicazione ha l'obiettivo di fornire informazioni di carattere generale rispetto all'argomento trattato e non deve essere intesa come un parere legale né come una disamina esaustiva di ogni aspetto relativo alla materia oggetto del documento.